

COMUNE DI TREVISO

– REGOLAMENTI –

BOTTEGHE STORICHE

Regolamento per la valorizzazione delle botteghe e delle attività economiche storiche della Città di Treviso

CAPO I - OGGETTO	1
Art. 1 – Principi e finalità	1
Art. 2 – Destinatari	2
CAPO II – DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI BOTTEGA STORICA PER ANZIANITA'	2
Art. 3 – Requisiti per il riconoscimento del titolo per anzianità	2
Art. 4 – Parametri riferiti alla conduzione	3
CAPO III - DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI BOTTEGA STORICA E DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA STORICA PER PREGIO	3
Art. 5 – Requisiti per ottenere il riconoscimento del titolo per pregio ..	3
CAPO IV – MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEL TITOLO	3
Art. 6 – Titolo di anzianità	3
Art. 7 – Titolo per pregio	4
CAPO V – COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL RICONOSCIMENTO DEL PREGIO	4
Art. 8 – Compiti della Commissione.....	4
CAPO VI – ALBO DELLE BOTTEGHE ED ATTIVITA' ECONOMICHE STORICHE	5
Art. 9 – Iscrizione all'Albo	5
Art. 10 – Condizioni.....	5
Art. 11 – Marchio distintivo	5
Art. 12 – Assegnazione benefici	6
CAPO VII – CONTROLLI E SANZIONI.....	6
Art. 13 – Vigilanza e controlli	6
Art. 14 – Sanzioni.....	6
Art. 15 – Cancellazione dall'Albo	6
CAPO VIII – ENTRATA IN VIGORE.....	7
Art. 16 – Entrata in vigore.....	7
NOTE:.....	7

CAPO I - OGGETTO

Art. 1 – Principi e finalità

Il Comune di Treviso, in sintonia con la L.R. n. 50/2012 per politiche per lo sviluppo del sistema commerciale ed alla DGR n. 696/2014 "Disposizioni attuative dell'articolo 11 della LR n. 50/2012 "Luoghi storici del commercio", intende attuare un programma di tutela delle attività economiche che presentano la tradizione di esercizio e il valore storico e culturale, a tutela del mantenimento delle attività tradizionali e delle caratterizzazioni morfologiche di pregio storico ed artistico dei locali ove queste sono svolte, a sostegno della loro competitività sul mercato e per la loro promozione anche ai fini turistici. Per bottega o attività economica storica si intendono esercizi commerciali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, operatori del commercio su area pubblica, imprese artigianali, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, farmacie, edicole, spettacoli viaggianti che abbiano sede operativa all'interno del territorio comunale e che presentino i requisiti enunciati in questo Regolamento.

A tal fine il Comune si impegna ad istituire un Albo delle botteghe e delle attività economiche storiche al quale le attività descritte possano essere iscritte previo accertamento dei requisiti indicati.

Tali attività sono da considerarsi un bene collettivo e come tali meritorie di una particolare tutela in linea con quanto deliberato dalla L.R. 29 dicembre 2012 n. 50, in particolare dell'art.11 ed alla DGR n. 696/2014 "Disposizioni attuative dell'articolo 11 della LR n. 50/2012 "Luoghi storici del commercio".

Art. 2 – Destinatari

Il titolo di Bottega storica o di Attività economica storica è riconosciuto alle attività quali:

- esercizi commerciali
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- operatori del commercio su area pubblica
- imprese artigianali
- strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
- farmacie
- edicole
- cinema
- spettacoli viaggianti
- altre attività economiche

che abbiano sede operativa nel territorio comunale e che presentino i requisiti di cui ai successivi articoli.

La possibilità di iscrizione all'Albo con conseguente acquisizione del titolo è valutata, previa presentazione della domanda, per anzianità o per pregio nelle modalità esplicitate ai successivi articoli.

CAPO II – DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI BOTTEGA STORICA PER ANZIANITA'

Art. 3 – Requisiti per il riconoscimento del titolo per anzianità

Possono ottenere il riconoscimento del titolo di Bottega storica per anzianità gli esercizi commerciali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, operatori del commercio su area pubblica, imprese artigianali, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, farmacie, edicole, cinema, spettacoli

viaggianti, attività economiche che abbiano sede all'interno del territorio comunale e che trattino lo stesso genere merceologico, siano ubicati nello stesso locale ed abbiano una continuità di conduzione da almeno 40 anni. Per "trattare lo stesso genere merceologico" s'intende la vendita o la produzione della stessa categoria di prodotti o servizi; non sono considerati come variazioni della merceologia, ampliamenti, riduzioni o aggiornamenti dell'offerta purché attinenti al genere trattato.

Per "ubicazione nello stesso locale" s'intende lo stesso indirizzo e numero civico. Sono consentiti ampliamenti e modifiche dei locali. Il trasferimento di sede all'interno del centro storico o del medesimo quartiere, è consentito solo se sono mantenuti i requisiti relativi alla continuità della conduzione di cui al paragrafo seguente e all'art. 4. E' ammesso il trasferimento in altro quartiere cittadino se determinato da adeguamenti a norme di legge dell'attività economica svolta.

Per "continuità di conduzione" s'intende l'esercizio che mantenga la stessa denominazione o che sia svolto dallo stesso titolare o mediante subingresso come stabilito dall'art. 4.

Art. 4 – Parametri riferiti alla conduzione

L'anzianità è assegnata avendo esercitato la medesima attività per 40 anni in proprio o mediante subingresso. Il subingresso è così disciplinato:

- successione ereditaria: eredi legittimi e tutori legali degli aventi diritto;
- cessione d'azienda, mantenendo i parametri relativi al genere merceologico e all'ubicazione;
- conferimento d'azienda in società di persone o capitali, fermo restando che siano mantenute le caratteristiche originarie dell'attività.

CAPO III - DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI BOTTEGA STORICA E DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA STORICA PER PREGIO

Art. 5 – Requisiti per ottenere il riconoscimento del titolo per pregio

Possono ricevere il riconoscimento di Bottega storica per "pregio" quelle attività che, ubicate nel Comune, abbiano la propria sede in locali con caratteristiche di particolare interesse architettonico, storico e artistico.

Possono altrettanto ricevere il titolo di Attività economica storica per "pregio" quelle attività che commercino o somministrino prodotti o svolgano attività che sono considerati come elementi di sviluppo e promozione della tradizione e della storia del nostro territorio.

Possono ricevere il riconoscimento di Attività economica storica per "pregio" i mercati, ubicati nel Comune in aree pubbliche con caratteristiche di particolare interesse architettonico, storico o artistico.

Il titolo di pregio si ottiene dunque per una valutazione sulla localizzazione o sul prodotto o servizio.

CAPO IV – MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEL TITOLO

Art. 6 – Titolo di anzianità

Per ottenere il titolo di Bottega storica o di Attività economica storica per anzianità il titolare o un rappresentante legale dell'esercizio o l'associazione di categoria interessata deve presentare domanda sul modello predisposto dal SUAP (Sportello Unico Attività produttive) con cui chiede l'inserimento dell'esercizio nell'Albo delle Botteghe ed attività economiche storiche inviandolo compilato al SUAP.

L'Amministrazione comunale comunica l'accoglimento o il rigetto della domanda entro 60 giorni dalla sua presentazione e la contestuale iscrizione all'Albo.

Art. 7 – Titolo per pregio

Per ottenere il titolo di Bottega e Attività economica per il pregio, il titolare, o un rappresentante legale dell'esercizio o l'associazione di categoria interessata anche per più operatori, deve presentare una domanda sul modello predisposto dal SUAP con cui richiede l'inserimento dell'esercizio nell'Albo delle Botteghe storiche o delle attività economiche storiche. Tale richiesta è inviata alla commissione di cui all'articolo 8.

La richiesta può essere effettuata richiedendo il riconoscimento per la localizzazione o per la qualità del prodotto o servizio. Nel modello di richiesta dovrà essere specificato se la valutazione deve essere effettuata sulla localizzazione o sulla qualità del prodotto. In base a questo la valutazione sarà fatta dalla commissione di cui all'articolo 8.

L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato entro 60 giorni dalla sua presentazione e la contestuale iscrizione all'Albo.

CAPO V – COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL RICONOSCIMENTO DEL PREGIO

Art. 8 – Compiti della Commissione

E' istituita la Commissione presieduta dall'Assessore alle Attività produttive e composta dal Dirigente SUAP, da Responsabile Ufficio Paesaggio, da 4 rappresentanti delle Associazioni di categoria, da 2 consiglieri comunali 1 di maggioranza ed una delle minoranze componenti la I Commissione consiliare. E' compito del Presidente convocare la Commissione. La Commissione vota a maggioranza e in caso di parità il voto del Presidente prevale.

Sono compiti della Commissione:

- a) pronunciarsi sull'ammissione delle imprese richiedenti l'iscrizione all'Albo sezione pregio;
- b) pronunciarsi sull'iscrizione d'ufficio di imprese reintranti in progetti presentati da associazioni in rappresentanza di più imprese;
- c) predisporre o modificare il marchio distintivo delle imprese iscritte all'Albo;
- d) collaborare alla predisposizione del piano delle agevolazioni tributarie e tariffarie, economiche, normative, procedurali e promozionali di cui all'art. 12 del presente Regolamento;
- e) proporre all'Amministrazione comunale ogni altra iniziativa di valorizzazione delle Botteghe ed attività economiche storiche della Città di Treviso predisponendo il Piano economico.

Le riunioni della Commissione sono ritenute valide se presente almeno la metà

dei membri e le decisioni adottate a maggioranza dei presenti.
La partecipazione alla Commissione non prevede compensi né rimborsi spese.

CAPO VI – ALBO DELLE BOTTEGHE ED ATTIVITA' ECONOMICHE STORICHE

Art. 9 – Iscrizione all'Albo

Il riconoscimento del titolo di Bottega e Attività economica storica è assegnato con provvedimento adottato dal SUAP, dà diritto all'inserimento nell'Albo delle Botteghe e Attività economiche storiche del Comune di Treviso, suddiviso in due sezioni: per anzianità o per pregio.

L'iscrizione all'Albo è disposta in seguito alla sussistenza dei requisiti e alla valutazione positiva da parte dei soggetti di cui agli articoli 6 e 8.

L'iscrizione all'Albo è disposta di diritto in caso di riconoscimento dell'iscrizione nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio di cui alla DGR n. 696 del 13 maggio 2014.

L'ammissione all'Albo comporta la facoltà di fruire delle agevolazioni a favore degli esercizi storici di cui all'art. 12 e la possibilità di esporre il marchio distintivo.

Alla ditta o al titolare è comunicato, oltre al numero di iscrizione all'Albo la decorrenza dello stesso (dal 1° giorno successivo alla comunicazione di accettazione della richiesta).

Le imprese saranno identificate mediante numero di partita I.V.A.; in caso di variazione della stessa è necessaria una nuova domanda. L'estinzione dell'impresa comporta la cancellazione dall'Albo. L'Albo è pubblico e liberamente consultabile e il Comune si adopera per darne adeguata pubblicità e valorizzarlo.

Art. 10 – Condizioni

Con l'iscrizione all'Albo:

1. le imprese si impegnano a mantenere le medesime caratteristiche dell'attività, quali la sede e il genere merceologico o il servizio svolto.
2. Le imprese appartenenti alla categoria "Botteghe storiche" sono tenute al mantenimento delle caratteristiche fisiche e morfologiche del locale (insegna, vetrina, arredo, altro), fatta salva causa di forza maggiore o adeguamenti a disposizioni di legge.
3. Le imprese si impegnano a comunicare preventivamente al Comune eventuali modifiche che riguardino i requisiti oggetto di selezione per il riconoscimento a Bottega e attività economica storica. Eventuali modifiche concernenti adeguamenti previsti per legge non saranno oggetto di possibile cancellazione all'Albo.

Qualora non fossero rispettati gli impegni di cui sopra, avverrà la cancellazione d'ufficio dell'esercizio dall'Albo e la decadenza dei benefici offerti dall'Amministrazione comunale.

Art. 11 – Marchio distintivo

A tutte le imprese riconosciute come Bottega e attività economica storica inserite nell'Albo è assegnato il marchio distintivo. Le attività che abbiano ottenuto il riconoscimento devono esporre il marchio distintivo all'esterno o in

maniera tale che sia visibile dall'esterno entro 60 giorni dalla data di iscrizione all'Albo.

Art. 12 – Assegnazione benefici

Per tutte le attività iscritte all'Albo sono previste iniziative promozionali, volte ad aumentare la conoscibilità delle attività, a migliorarne la visibilità e l'accesso.

Tali iniziative potranno essere gratuite o compartecipate.

Per gli esercizi che rientrano nella categoria "Botteghe storiche" la promozione sarà volta a pubblicizzare la storicità dell'attività e del locale.

Per gli esercizi che rientrano della categoria "attività economiche storiche" le iniziative promozionali saranno incentrate sul ruolo che queste hanno avuto e hanno nella storia dell'economia trevigiana, quali testimoni della tradizione economica cittadina.

Tutte le iniziative saranno implementate attraverso la creazione di percorsi turistici/economici mirati, campagna comunicativa dedicata e manifestazioni pubbliche ricorrenti di valorizzazione.

L'Amministrazione comunale si riserva di elaborare specifici piani di agevolazioni economiche, secondo le direttive della Commissione competente. Gli interventi d'incentivo e di tutela sono rivolti sia all'esercente sia al proprietario dei locali; in ogni caso sono stabiliti differenziando tra esercente proprietario ed esercente locatario.

CAPO VII – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 13 – Vigilanza e controlli

L'Amministrazione comunale dispone ispezioni e controlli ai locali delle attività iscritte all'Albo delle Botteghe e delle attività economiche storiche al fine di accertare il mantenimento di requisiti e delle condizioni cui tale iscrizione è stata subordinata, avvalendosi del personale della Polizia locale.

Art. 14 – Sanzioni

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento l'Amministrazione procede secondo le seguenti modalità:

- a) mancata esposizione del marchio decorsi due mesi dalla data di invio dell'invito a provvedere, comporterà la perdita delle agevolazioni per un anno;
- b) l'uso non autorizzato del titolo comporterà l'invio della diffida all'utilizzo improprio in ogni sua forma del marchio;
- c) la mancata rimozione del marchio distintivo entro 30 giorni dall'invio della diffida comporterà l'intervento dell'Amministrazione che procederà d'ufficio alla rimozione con addebito al titolare delle spese sostenute.

Art. 15 – Cancellazione dall'Albo

Il titolare dell'esercizio aderente può comunicare la volontà di recedere dall'Albo, per qualsiasi motivo ed in ogni momento, salvo dover rifondere quanto eventualmente percepito, in termini di contributi finanziari nell'anno precedente la cancellazione, per le attività inserite nella sezione "Botteghe ed attività economiche storiche".

L'istruttoria di cancellazione è svolta direttamente dal Servizio Attività

produttive ed è dichiarata con atto dirigenziale subito dopo la rifusione di quanto eventualmente dovuto.

La cancellazione è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

1. per uso scorretto del marchio o dell'appartenenza all'Albo;
2. per l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 10;
3. per il venire meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'esercizio, di uno o più dei requisiti di cui agli articoli 3 e 5 del presente Regolamento.

Al momento della cancellazione decadono tutti i benefici offerti dall'Amministrazione comunale ai titolari degli esercizi e/o ai proprietari dei locali. Dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è data comunicazione agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990.

La dichiarazione di decadenza è comunicata secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

CAPO VIII – ENTRATA IN VIGORE

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di Consiglio comunale che lo approva.

NOTE:

Settore Sportello unico per le imprese e i cittadini / Servizio Attività produttive
Approvazione / Ultima modifica: Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del
27.2.2015

Contenuto ultima modifica: - - -